

DELIBERA N. 69/10/CSP

Segnalazione dei signori Emanuele Pepa, Simone Giaconi, Roberto Bartomeoli, Enzo Marangoni e Maurizio Paoletti (consiglieri al Comune di Recanati) nei confronti del Comune di Recanati per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 16 aprile 2010;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2010, come modificata dalla delibera n. 31/10/CSP del 12 marzo 2010;

VISTA la segnalazione, pervenuta in data 25 marzo u.s. (prot. 18463), dei Consiglieri comunali del Comune di Recanati, Signori Emanuele Pepa, Simone Giaconi, Roberto Bartomeoli, Enzo Marangoni e Maurizio Paoletti, nei confronti del Comune di Recanati per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, relativamente all'inserimento, tra i documenti ufficiali del bilancio di previsione 2010 del Comune stesso di una foto dove è raffigurato il manifesto di propaganda elettorale di un candidato, e al patrocinio per una manifestazione organizzata al fine di promuovere un libro scritto da Romeo Renis, candidato alla carica di consigliere regionale;

VISTA la nota in data 26 marzo 2010 (prot. n. 18752) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale sono stati richiesti al Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche gli opportuni accertamenti istruttori di cui all'articolo 10, comma 2, legge 22 febbraio 2000, n. 28;

VISTA la nota in data 26 marzo 2010 (prot. n. 18810) con la quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche ha trasmesso gli esiti dell'istruttoria delegata, evidenziando, in merito ai fatti segnalati, quanto segue:

- non si comprende per quali motivi sia stato inserito un manifesto elettorale in un atto pubblico, visibile, per di più, nel sito web del Comune, inserzione tra l'altro avvenuta, in base a quanto segnalato dai consiglieri comunali, "dopo la convocazione dei comizi elettorali";
- si rileva la non opportunità del patrocinio del Comune di Recanati per una manifestazione organizzata durante il periodo elettorale per presentare un libro scritto da un candidato a consigliere regionale;

VISTA la nota in data 26 marzo 2010 (prot. n. 18864) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale sono stati richiesti al Comune di Recanati le controdeduzioni in merito alla segnalazione in argomento;

VISTA la nota in data 27 marzo 2010 (prot. n. 18895), con la quale il Comune di Recanati ha trasmesso le controdeduzioni, ex articolo 10, comma 2, della legge n. 28 del 2000, asserendo quanto, in sintesi, si riporta:

- in merito all'inserimento del manifesto elettorale in un atto pubblico e sul sito web:
- la foto è stata inserita in un documento obbligatorio del Bilancio di Previsione (il Piano Generale di Sviluppo) e si riferisce ad un incontro ufficiale Regione/Comune di Recanati e Cittadini, avvenuto in Recanati il mese di novembre 2009 tra rappresentanti istituzionali, alla presenza della collettività recanatese, non promosso da partiti politici, ma dal Comune e dalla Regione. Tale incontro si è inserito in una campagna di ascolto ed attenzione istituzionale che questa nuova Amministrazione comunale, assieme ad altri soggetti istituzionali, ha promosso ed attuato a partire dall'insediamento avvenuto a luglio 2009;
- la foto citata non ha minimamente a che vedere con gli attuali schieramenti politici candidati, tanto è vero che nella foto sono accomunati soggetti presenti alla tavola rotonda e simboli di partito che, per la tornata elettorale regionale in corso, appartengono a coalizioni politiche diverse che sostengono candidati Presidenti diversi;
- inoltre, il Piano Generale di Sviluppo è un documento pubblicato assieme a tutta la documentazione del Bilancio annuale e pluriennale del Comune per adempiere agli obblighi di legge, conseguentemente, la foto pubblicata rientra nelle attività di

comunicazione obbligatorie ed indispensabili per l'assolvimento delle proprie funzioni, a cui il Comune è tenuto in base ad obblighi di legge;

- infine, va rilevato che i consiglieri comunali ricorrenti hanno visionato a partire dal 13 febbraio 2010, deliberato e discusso in data 25 febbraio seguente, tutti i documenti relativi al Bilancio (compreso il citato Piano generale di Sviluppo), avendo, pertanto, piena conoscenza che tali documenti sarebbero stati pubblicati, come da obblighi di legge;
- pertanto, al di là dell'infondatezza nel merito della segnalazione, la stessa non risulta rispettosa del termine di 10 giorni previsto dalla legge 28 del 2000 e, come tale, irricevibile e non valutabile;
- in merito all'improprio patrocinio di manifestazione con presentazione di un libro:
 - l'iniziativa, patrocinata gratuitamente dal Comune, riguarda attività strettamente istituzionali, trattandosi di argomenti inerenti la sicurezza dei cittadini di Recanati, trattati alla presenza delle forze dell'ordine;
 - la presentazione del libro, in particolare, è stata promossa da una associazione (AUSER) e riguardava specificatamente la sicurezza dei cittadini anziani e le modalità di approccio corrette alla problematica, trattando argomenti di rilievo anche sociale, oltre che di pubblica sicurezza, la cui competenza è attribuita, per legge, al Comune;
 - nella discussione e promozione del libro non sono stati minimamente trattati argomenti inerenti la campagna elettorale;
 - gli argomenti trattati nel libro e nella conseguente discussione sono stati "approcciati" esclusivamente con forme di comunicazione impersonali ed indispensabili per il corretto assolvimento delle funzioni comunali;

VISTI gli allegati prodotti dagli Esponenti e, più in particolare:

- la foto, inserita a pagina 13 della pubblicazione "*Piano Generale di Sviluppo (Mandato Elettivo 2009 – 2014)*" della Città di Recanati – Provincia di Macerata, dove nel paragrafo intitolato "*Strumenti di programmazione negoziata*", compare un manifesto elettorale sul quale si può leggere: "*Rapporto ai cittadini – Uniti con il Presidente della Regione Gian Mario Spacca*";
- l'invito con il quale, per il 20 marzo 2010, "*L'A.F.A.R. e l'AUSER, con il patrocinio del Comune di Recanati invitano alla presentazione del libro di Romeo Renis – In... sicurezza dei cittadini – Organizzazione ed efficacia delle forze di polizia in Italia: le proposte di un addetto ai lavori*", con la presentazione, tra gli altri, di "*Andrea Marinelli, Assessore alla cultura del Comune di Recanati*";

CONSIDERATO che la legge 22 febbraio 2000, n. 28 disciplina le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative e per ogni referendum e che il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'articolo 9 trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;

RILEVATO che per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per il 28 e 29 marzo 2010, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta l'11 febbraio 2010, data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e che fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, così come ribadito dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2010, nella quale si invitano tutte le Amministrazione Pubbliche *“a sospendere, in tale periodo, ogni attività effettuata sui mezzi di comunicazione di massa”*;

RILEVATO che la comunicazione istituzionale svolta attraverso la pubblicazione del *“Piano Generale di Sviluppo (Mandato Elettivo 2009 – 2014)”* della Città di Recanati – Provincia di Macerata, comprendente al suo interno la foto con il manifesto elettorale del Presidente della Regione Marche, ed il patrocinio del Comune di Recanati alla presentazione di un libro il cui autore è risultato essere candidato alla carica di consigliere regionale, divulgato attraverso la distribuzione del sopra citato *“invito”* da parte dell'Amministrazione comunale di Recanati, ricade nel periodo di applicazione dell'articolo 9 della n. 28 del 2000;

RILEVATO che le controdeduzioni fornite dal Comune di Recanati non danno conto dell'effettiva data di pubblicazione del *“Piano Generale di Sviluppo”*, della sua tiratura complessiva e delle modalità di distribuzione, tra le quali – come verificato d'Ufficio – anche attraverso il sito internet del Comune, all'indirizzo web *“comune.recanati.mc.it”*; altresì, per quanto riguarda l'iniziativa patrocinata gratuitamente dal Comune a favore della presentazione del libro di un candidato a consigliere comunale non si può condividere l'assunto in base al quale la stessa *“riguarda attività strettamente istituzionali, trattandosi di argomenti inerenti la sicurezza dei cittadini di Recanati, trattati alla presenza delle forze dell'ordine”*;

CONSIDERATO, altresì, che la pubblicazione a mezzo internet – a prescindere dalla sua durata – è suscettibile di raggiungere un numero imprecisato e imprecisabile di utenti;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 9 della legge n. 28 del 2000, nel periodo di cui trattasi sono consentite solo le attività di comunicazione istituzionale effettuate dall'amministrazione pubblica in forma impersonale e indispensabile per l'efficace assolvimento delle sue funzioni;

CONSIDERATO che la comunicazione istituzionale in questione, come evidenziato anche dal Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche, nella nota pervenuta in data 26 marzo 2010, non risulta connotata dai caratteri dell'indispensabilità per l'efficace svolgimento delle funzioni amministrative, in quanto volta a rappresentare, in un caso, in un atto pubblico – peraltro visibile anche sul sito istituzionale del Comune di

Recanati - il Bilancio di Previsione, ovvero il Piano Generale di Sviluppo previsto per il periodo 2009 - 2014, e della impersonalità, essendo citati il nome e il logo del Comune di Recanati, nonché la fotografia del Presidente della Regione Marche uscente Gian Mario Spacca, a sua volta candidato alle elezioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010; altresì, nel secondo caso segnalato, sull'invito alla presentazione del libro sono citati il nome e il logo del Comune di Recanati e il nome dell'Assessore alla cultura del Comune medesimo;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza delle predette comunicazioni istituzionali a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, anche a chiusura delle operazioni di voto per le elezioni amministrative in data 28 e 29 marzo 2010, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

al Comune di Recanati di pubblicare sul proprio sito web, entro quindici giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione istituzionale diffusa a mezzo della pubblicazione, avvenuta anche sul sito web, del *“Piano Generale di Sviluppo (Mandato Elettivo 2009 – 2014)”* della Città di Recanati – Provincia di Macerata, durante lo svolgimento della campagna per le elezioni regionali e amministrative fissate per il 28 e 29 marzo 2010, relativamente alla foto riportata a pagina 13 del medesimo nella quale appare il citato manifesto elettorale, nonché alla divulgazione dell'invito alla presentazione di un libro, autore un candidato consigliere regionale, nel quale compaiono il logo e il nome del Comune di Recanati e il nome dell'Assessore alla cultura del Comune medesimo.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione, entro i successivi dieci giorni dalla pubblicazione del suddetto messaggio, all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale –*

Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La comunicazione dovrà essere anticipata alla seguente utenza fax: 081-7507877.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 16 aprile 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola